

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COLLALTO SABINO, NESPOLO E COLLEGIOVE

Art. 1 – Finalità del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Art. 2 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei Comuni convenzionati di Collalto Sabino, Nespolo e Collegiove che frequentano la scuola primaria e, ove ricorrano le condizioni, la scuola materna e secondaria di primo grado.
2. Il servizio potrà essere rivolto anche a utenti non residenti ma con domicilio in uno dei Comuni convenzionati dietro apposita valutazione che tenga debitamente conto di ogni singolo aspetto.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è affidata al Servizio Amministrativo del Comune di Collalto Sabino, capo convenzione, e viene erogato secondo le modalità indicate nella convenzione stessa.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. Per la sede scolastica servita dallo scuolabus, vengono attivati, sulla scorta delle domande presentate, percorsi prefissati. E' fatto divieto ai conducenti di variare i percorsi prefissati senza l'assenso del responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Collalto Sabino, ovvero per contingenti motivi di viabilità o forza maggiore.
4. I percorsi, le fermate e gli orari saranno determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tenuto conto:
• delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
• degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalla scuola;
• del calendario scolastico;
• dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Art. 4 – Ammissione al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno trasmettere la domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Amministrativo del proprio Comune o al Comune capo convenzione entro il termine del 31 Luglio per consentire l'organizzazione del servizio. Le domande presentate al comune di residenza dovranno essere trasmesse tempestivamente al comune capo convenzione.
2. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruirne per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
4. Le richieste presentate oltre il termine potranno essere soddisfatte se ed in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio e con i posti disponibili.
5. L'accoglimento o il diniego della domanda deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
6. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento. Al momento della presentazione della domanda di trasporto scolastico un genitore, o altro familiare esercente la potestà genitoriale, deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento ed accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna.

1

2

Art. 5 – Funzionamento del Servizio

1. Il Servizio Amministrativo del Comune di Collalto, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati con appositi stalli di colore giallo.
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai servizi sociali.

Art. 6 – Responsabilità delle famiglie

1. E' fatto obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, al momento della discesa dallo stesso.
2. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al precedente comma, lo studente di età inferiore a 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderlo.
3. In assenza del servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto all'orario delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.
4. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dello scuolabus alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che dovesse avvenire durante tale tragitto.
5. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli autisti eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.
6. Nel caso gli utenti dovessero scendere dallo scuolabus ad una fermata diversa da quella abituale i genitori, o altro familiare esercente la potestà genitoriale, dovranno darne comunicazione agli autisti.

Art. 7 – Comportamento utenti

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto.

3

In particolare:

a. non avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento ed attendere che lo stesso si sia allontanato prima di attraversare eventualmente la strada;
b. all'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento corretto, civile e responsabile, non dovranno essere utilizzate frasi sconvenienti, volgari o allusive;
c. non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa;
d. per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto nel posto assegnato dall'autista e non creare fastidi o disagi agli altri passeggeri o all'autista, ed alzarsi dal proprio posto solo ad automezzo fermo;
e. lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia senza intralciare la zonadi passaggio all'interno dello scuolabus;
f. non portare oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
g. non sporgersi dal finestrino o gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
h. non gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti;
i. non bere o mangiare durante il tragitto e non sporcare lo scuolabus;
j. non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus;
k. mantenere un comportamento educato e non lesivo della sicurezza propria ed altrui;
l. non usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni, sia nei confronti dell'autista che degli altri passeggeri.
2. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla potestà genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
3. I Comuni convenzionati sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente, inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento, prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

Art. 8 – Comportamento degli autisti e Accompagnatori

1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, hanno altresì il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.
3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.
4. Essi devono segnalare all'Ufficio Amministrativo del Comune capo convenzione le situazioni di eventuali violazioni al presente regolamento.
5. L'Accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico. L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni. Durante il tragitto l'Accompagnatore rimarrà seduto ma sempre vigile.
6. Discesa e salita ai plessi scolastici: gli alunni delle scuole primaria e media saranno condotti e ripresi ai cancelli principali o nelle aree antistanti i plessi scolastici. Solo per i bambini della scuola dell'infanzia dovrà avvenire, in entrata, la consegna al personale scolastico tenuto

4

all'accoglienza così come in uscita lo stesso personale scolastico responsabile della vigilanza dovrà consegnare i bambini entrati al mattino, comunicando obbligatoriamente quelli ritirati dai genitori o altra persona regolarmente delegata.

Art. 9 - Pagamento del servizio

1. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.
2. La conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, su proposta del responsabile dell'organizzazione del servizio stabilisce, ogni anno, la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti, da approvare con apposito atto da parte di ogni Comune.
La stessa conferenza dei Sindaci potrà proporre alle rispettive giunte la modifica delle fasce ISEE per ottenere esenzioni o riduzioni della quota di compartecipazione.
3. Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta al Comune di residenza o domicilio. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità che saranno definite annualmente in sede di determinazione delle tariffe del servizio.
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate al Servizio Amministrativo del Comune di residenza. Eventuali problematiche vanno comunicate all'ente capo convenzione per i provvedimenti conseguenti.
4. Qualora l'utente non effettui il pagamento entro i termini stabiliti, il Servizio provvederà ad inviare allo stesso un sollecito, con l'invito a provvedere al pagamento entro un termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del sollecito.
5. Decorso inutilmente tale termine, il servizio verrà sospeso sino al saldo della quota dovuta.
6. Nel caso in cui nonostante la sospensione del servizio la somma dovuta non venga saldata, si procederà al recupero di quanto dovuto mediante esecuzione forzata ai sensi di legge.
7. Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.
8. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale. La conferenza dei Sindaci potrà proporre alle rispettive giunte riduzioni di pagamento a seguito di particolari e specifiche situazioni legate anche ai diversi orari degli istituti scolastici che non permettano la normale fruizione del servizio.
Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario o in caso di sospensione del servizio a seguito di richiami scritti non dà diritto ad alcun rimborso della tariffa.
9. Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa di forza maggiore quali scioperi, condizioni meteorologiche avverse, ecc.
10. I genitori o coloro che esercitano la potestà degli alunni che desiderano beneficiare delle esenzioni dalle quote di compartecipazione ai servizi di trasporto devono presentare al Comune di Residenza o di domicilio apposita domanda entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno allegando copia della dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda.
I requisiti per ottenere le esenzioni e la misura delle stesse, verranno valutati sulla base dell'attestazioni ISEE del nucleo familiare secondo i seguenti criteri:
a) Famiglie con ISEE fino a €. 6.500,00 e soggetti diversamente abili: esenzione totale;
b) Famiglie con ISEE da €.6.501,00 ad €.8.000,00: tariffa pari al 60%;
c) Famiglie con ISEE da €. 8.001,00 fino a €. 15.000,00: tariffa pari all'80%;
d) Famiglie con ISEE oltre €. 15.000,00 tariffa pari al 100%.
Per gli utenti non residenti, ma domiciliati, non sono previste riduzioni o esenzioni tranne il caso di soggetti diversamente abili a cui si applica la tariffa pari al 50%.
Le domande presentate oltre la scadenza saranno comunque valutate. In caso di presenza dei requisiti di cui al presente articolo le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del mese

5

successivo alla presentazione della richiesta tardiva. Sino a quella data, per l'erogazione del servizio, sarà richiesta la tariffa intera.

Art. 10 - Rinuncia

1. Qualora i genitori, o altro familiare esercente la potestà genitoriale, decidessero di ritirare il proprio figlio dal servizio, dovranno darne comunicazione scritta al Servizio Amministrativo del Comune di Residenza, con eventuale richiesta di rimborso per il periodo di mancato utilizzo. Il ritiro avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione.

Art. 11 - Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, compatibilmente con le risorse umane e materiali esistenti, i Comuni convenzionati possono utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per organizzare o sostenere iniziative educative, a carattere culturale e formativo (uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni ed attività culturali o sportive, incontri con altre scuole ed attività similari).
2. Nella programmazione ed organizzazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e le attività a carattere educativo di cui al comma 1, deve essere data priorità a quelle iniziative che rientrano o sono collegate a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa predisposti in collaborazione con le Amministrazioni Comunali.
3. Per quanto concerne lo svolgimento di attività didattiche, l'accompagnatore dovrà essere persona dipendente dell'ente scolastico.
4. Per quanto concerne lo svolgimento di attività extrascolastiche, l'accompagnatore dovrà essere persona maggiorenne indicata dal responsabile della manifestazione.

Art. 12 - Sanzioni

1. Per i minori che tengono comportamenti scorretti, l'Ufficio Amministrativo del Comune di Collalto Sabino applicherà i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto normato all'art. 6 e all'art. 7;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri sulla base di quanto normato dagli articoli 6 e 7, ovvero sospensione totale per le casistiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7.
2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o a chi esercita la potestà genitoriale e al soggetto che gestisce il trasporto.

Art. 13 - Dati personali e sensibili

1. I Comuni convenzionati utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 14 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti norme in materia.
2. Il presente Regolamento viene emanato in virtù della Convenzione per il Servizio di trasporto scolastico tra i comuni di Collalto Sabino, Nespolo e Collegiove.

6

3. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2020.